

**BANDO DI CONCORSO DI PROGETTAZIONE PROCEDURA TELEMATICA APERTA
IN UNICO GRADO**

**CODICE GARA
9580520F32**

CRITERIO: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

**OGGETTO: Comune di Trevignano Romano (RM) - Procedura aperta per concorso di progettazione in grado unico, finalizzato alla acquisizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per lavori di manutenzione straordinaria e restauro del teatro comunale
CUP: F66C22000160001 CIG: 9580520F32**

1. Informazioni generali

Si indice, sulla base delle motivazioni espresse nell'atto di indizione, una procedura aperta per concorso di progettazione in grado unico, finalizzato alla acquisizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la manutenzione straordinaria e restauro del teatro comunale.

Il presente bando di concorso contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le ulteriori informazioni relative all'affidamento in oggetto.

**RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO:
Archj. Roberto Mariotti. RESPONSABILE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE
DEL TERRITORIO del comune di Trevignano Romano**

Il valore complessivo dell'affidamento, stimato ai sensi dei commi 2 e 5 dell'art. 152 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., è pari a € 20.000,00 oltre oneri di legge, secondo quanto specificato in dettaglio nell'art.6 del presente Bando di concorso

Termine scadenza : ore 23.59 del 05/02/2023

Per partecipare al presente concorso di progettazione gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, devono inviare la propria offerta, tramite piattaforma telematica MEPA accessibile al seguente indirizzo internet <https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/> entro i termini previsti dai documenti di gara;

I documenti di gara sono altresì disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: <https://www.comune.trevignanoromano.rm.it>.

Data di svolgimento della prima seduta del Seggio di gara: 20/02/2023, ore 10,00.

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche “fisiche”, bensì telematiche. I concorrenti, oltre a poter seguire online le richiamate sedute pubbliche, riceveranno comunicazione sull’avanzamento della procedura di gara nell’ambito del citato Portale.

Nessun contributo ANAC è a carico del soggetto concorrente.

Il Comune di Trevignano Romano (Ente Banditore), bandisce un concorso di progettazione in grado unico, finalizzato alla acquisizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la manutenzione straordinaria e restauro del teatro comunale

Determinazione Dirigenziale di indizione del concorso: n. 474 del 30/12/2022– Comune di Trevignano Romano.

Finanziamento: “Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale”, istituito presso l’Agenzia per la coesione territoriale, finalizzato al rilancio e all’accelerazione del processo di progettazione nei comuni delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria nonché in quelli ricompresi nella mappatura aree interne, in vista dell’avvio del ciclo di programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali del Fondo sviluppo e coesione e della partecipazione ai bandi attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

2. Tipo di procedura

Il concorso, con **procedura aperta**, è articolato in unico grado, finalizzato ad individuare la migliore proposta progettuale tra quelle presentate entro il termine.

3. Criterio di aggiudicazione

L’affidamento avverrà alla migliore **offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 co. 2 e 7 del D.Lgs. 50/2016, valutata sulla base dei criteri più avanti riportati.

4. Oggetto

Oggetto del presente concorso è l'acquisizione di un progetto con livello di approfondimento pari a quello di un progetto di fattibilità tecnica ed economica per la manutenzione straordinaria e restauro del teatro comunale, con la conseguente individuazione del soggetto vincitore a cui, previo reperimento delle risorse economiche necessarie, affidare, con procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 63, co. 4 del D. Lgs. n.50/2016, le fasi successive della progettazione.

Le linee guida per la progettazione, con la descrizione dettagliata dei contenuti e degli obiettivi da perseguire, si trovano nel Documento di Indirizzo della Progettazione (di seguito, per brevità, D.I.P.),

adottato dall'Ente Banditore, presente nei documenti di gara, che in questa sede si intende integralmente richiamato.

Il PFTE dovrà ricomprendere, come previsto nel richiamato Documento e nell'atto di indizione del concorso, i seguenti elaborati:

- Relazioni (max 4 facciate formato A4)
- Studio di inserimento urbanistico (vincolistica delle aree interessate all'opera, estratto PRG, estratto CTR ed estratto della mappa catastale)
- elaborati grafici planimetrie dell'opera, rendering, fotoinserimento, sezioni, prospetti, piante e dettagli costruttivi;
- Calcolo sommario spesa/Piano economico e finanziario di massima;
- Quadro economico preliminare di progetto;
- Piano particellare preliminare delle aree di esproprio;
- Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza.

5. Premi e diritti d'autore

Il vincitore del concorso riceverà un premio di € **1.600,00** (al netto di IVA e ogni altro onere di legge).

Con tale pagamento, come stabilito dall'art. 152 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la proprietà della proposta progettuale vincitrice viene acquisita dall'Ente banditore.

Al concorrente risultato secondo classificato è riconosciuto un premio di € **1.300,00** (al netto di IVA e ogni altro onere di legge).

Al concorrente risultato terzo classificato è riconosciuto un premio di € **700,00** (al netto di IVA e ogni altro onere di legge).

La liquidazione dei premi avverrà entro 60 (sessanta) giorni a partire dalla data di pubblicazione della classifica e dell'aggiudicazione del concorso e soltanto dopo la presentazione di fattura elettronica e contestuale comunicazione, alla pec protocollo.trevignanoromano@legalmail.it, del conto dedicato da parte dei primi tre classificati.

Nel caso di raggruppamenti i premi verranno liquidati esclusivamente al soggetto indicato quale capogruppo nella domanda di iscrizione.

In ogni caso, il diritto d'autore e la proprietà intellettuale delle proposte progettuali rimangono in capo ai rispettivi autori.

L'Ente banditore ha comunque il diritto di pubblicare le proposte progettuali dopo la conclusione del concorso, riportando i nomi dei rispettivi autori, senza riconoscere alcun compenso aggiuntivo a loro favore. Tale diritto spetta altresì agli autori che potranno pubblicare i propri elaborati senza limitazioni, comunque dopo la conclusione della procedura concorsuale.

Per i progetti, le immagini e tutto il materiale reso disponibile all'Ente banditore e richiesto per la partecipazione, il concorrente assume ogni responsabilità conseguente alla violazione di diritti di brevetto, di autore, di proprietà intellettuale e, in genere, di privativa altrui.

Su richiesta, agli autori dei progetti premiati, verrà rilasciato un Certificato di Buona Esecuzione del Servizio, utilizzabile a livello curricolare. Pertanto i concorrenti che siano stati premiati potranno assimilare la loro prestazione ad un progetto di fattibilità tecnica ed economica.

5.1 Affidamento al vincitore del concorso dello sviluppo degli ulteriori livelli progettuali

Al vincitore del concorso, oltre al riconoscimento del premio del primo classificato di cui sopra, verrà affidato, con procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 63, co. 4 del D. Lgs. n.50/2016, anche

l'incarico per la redazione del progetto definitivo (comprensivo degli elaborati per acquisizione pareri/n.o./autorizzazioni ed il piano particellare esproprio), l'acquisizione di pareri/n.o./autorizzazioni, ed il progetto esecutivo e sicurezza progettuale (dettagli incarico descritti nella determinazione a contrarre n. 403 del 01/07/2022).

- TEMPI ESECUZIONE PROGETTO DEFINITIVO completo degli elaborati necessari per acquisizione pareri/n.o./autorizzazioni previsti dalla normativa (paesaggistico, sismico, usi civici): 20 (venti) giorni dalla data di comunicazione dell'approvazione dello studio di fattibilità;
- TEMPI ESECUZIONE PROGETTO ESECUTIVO e sicurezza progettuale: 15 (quindici) giorni dalla data di comunicazione dell'approvazione del progetto definitivo completo di tutti i pareri/n.o./autorizzazioni previsti dalla normativa vigente per l'appalto dell'opera;
- PENALI PREVISTE PER RITARDATA CONSEGNA PROGETTO: € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo. Il ritardo nella consegna degli elaborati oltre 10 (dieci) giorni dalla previsione, verrà ritenuto grave inadempienza e potrà provocare la risoluzione in danno dell'incarico oltre alla segnalazione agli Enti competenti delle inadempienze ed al risarcimento dell'eventuale danno sofferto dal Comune per le inadempienze contrattuali;
- COPERTURE ASSICURATIVE: l'operatore incaricato della progettazione dovrà essere munito delle Polizze di cui all'art 24 comma 4 D.lgs. 50/2016: le polizze del/i progettista /i dovrà necessariamente coprire il professionista da rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione della progettazione definitiva/esecutiva che possano comportare per la stazione appaltante nuove spese di progettazione/o maggiori costi. La mancata presentazione della polizza o la mancanza di espressa e specifica copertura da rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione progettuale comporterà la revoca dell'incarico.

Inoltre, al vincitore del concorso verrà affidato con successivo atto e comunque previo reperimento dei fondi per l'esecuzione delle opere, anche l'incarico per la fase esecutiva (direzione lavori, contabilità, redazione del C.R.E., sicurezza fase esecutiva).

6. Costo stimato

Il costo stimato per la realizzazione dell'opera, comprensivo degli oneri della sicurezza, è di € 550.276,77 al netto di IVA, secondo quanto riportato nel sottostante quadro economico:

A) PER LAVORI	€	427.546,00	
oneri sicurezza	€	<u>0,00</u>	
importo soggetto a ribasso d'asta del	€	427.546,00	
importo ribasso			
d'asta	€	0,00	
	€	<u>0,00</u>	
	TOTALE A		€ 427.546,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B1) Imprevisti	€	18.500,00	
B2) Lavori in economia	€	16.000,00	
B3) SPESE TECNICHE prod.preliminare			
Sicurezza	€	25.652,78	
B4) Contributi previdenziali 4%	€	1.026,11	
B5) Spese art. 113 D.Lgs.			
50/2016	€	8.550,92	
B6) spese pubblicazione	€	350,00	

B7) IVA AL 22% SU B3,B4,B6	€	5.946,36
B8)Spese ANAC	€	500,00
B9) I.V.A. 10% DI A+B1+B2	€	46.204,60
B10) Assicurazione RUP	€	<u>0,00</u>

	TOTALE B	€	<u>122.730,77</u>
C) IMPORTO TOTALE (A+B)	totale C	€	<u>550.276,77</u>

categorie delle opere:

CATEGORIA DI OPERE	ID OPERE	CORRISPOND. L.143/49	GRADO DI COMPLESSITA'	IMPORTO PRESUNTO
Edifici e manufatti esistenti :Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico sogget	E.22	Ia	1,55	€ 427.546,00

7. Soggetti ammessi

Possono partecipare al presente concorso, in forma singola o associata, i soggetti di cui all'art. 46, comma 1, del Codice dei contratti pubblici che non incorrano nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del richiamato Codice.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. Sono ammessi i raggruppamenti temporanei anche se non ancora costituiti.

I raggruppamenti, anche se non ancora formalmente costituiti, devono prevedere, quale progettista, la presenzadi almeno un professionista laureato, abilitato all'esercizio della professione da meno di cinque anni, antecedenti la data di pubblicazione del presente Bando, ai sensi del D.M. 263/2016 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati dall'operatore economico in sede di presentazione dell'offerta.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato presentare domanda di partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipino alla presente procedura sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è socio, amministratore, dipendente, consulente, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 2 e 3 del D.M. 2/12/2016, n. 263. La violazione di tali divieti comporta l'esclusione di entrambi i candidati.

Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio stabile di cui all'art. 46, comma 1, lett. f), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, e alle imprese indicate per l'esecuzione

dall'aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. f), del Codice, è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima procedura. È vietata l'associazione in partecipazione.

8. Requisiti di ammissione

Il concorrente attesterà il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

8.1 Requisiti di ordine generale

8.1.1) Non è ammessa la partecipazione alle gare di concorrenti per i quali sussistano i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. di seguito elencati:

- 1) **condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta** ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti **reati** (art. 80, comma 1):
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile;
 - frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti dei soggetti elencati dall'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, co.7, del codice penale, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima

- 2) cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo

6 settembre 2011, n. 159 o un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto (resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia; resta fermo altresì quanto previsto dall'art.34-bis, co. 6 e 7, del D.Lgs. n.159/2011), con riferimento ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 (art. 80, comma 2);

3) violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande (art. 80, comma 4);

4.1) gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (art. 80, comma 5, lett. a);

4.2) che sia sottoposto a fallimento o che si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o che abbia in corso nei propri confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli artt. 110 del Codice e 186-bis del R.D. n.267/1942 (art. 80, comma 5, lett. b);

4.3) gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la integrità o affidabilità dell'operatore economico (art. 80, comma 5, lett.c);

4.4) tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80, comma 5, lett.c-bis);

4.5) dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa (art. 80, comma 5, lett.c-ter);

4.6) grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato (art. 80, comma 5, lett.c-quater);

NOTA: con riferimento alle anzidette fattispecie di cui al comma 5, lettere c, c-bis, c-ter e c-quater, il concorrente è tenuto a fornire una rappresentazione quanto più possibile dettagliata delle proprie pregresse vicende professionali in cui, per varie ragioni, gli è stata contestata una condotta contraria a norma o si è verificata la rottura del rapporto di fiducia con altre stazioni appaltanti, al fine di permettere alla Stazione appaltante procedente di porre in essere la valutazione, che l'ordinamento rimette alla stessa, in ordine alla gravità, inerenza e prossimità temporale degli eventi potenzialmente rilevanti occorsi. Ne discende conseguentemente che, laddove ricorrano circostanze anche solo potenzialmente rilevanti ai sensi del richiamato comma 5, lettere c, c-bis, c-ter e c-quater, le stesse debbano essere dettagliatamente rappresentate dal concorrente attraverso apposita Relazione da allegare all'istanza di partecipazione, corredata altresì da ogni pertinente documentazione idonea e rilevante (sentenze, provvedimenti di risoluzione e/o risarcimento etc.) ai fini della valutazione rimessa alla Stazione appaltante.

4.7) una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2, non diversamente risolvibile, determinata dalla partecipazione dell'operatore economico (art. 80, comma 5, lett. d);

4.8) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive (art. 80, comma 5, lett. e);

4.9) sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f);

4.10) presentazione nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (art. 80, comma 5, lett. f-bis);

4.11) iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico (art. 80, comma 5, lett. f-ter);

4.12) iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art. 80, comma 5, lett. g);

4.13) violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa) (art. 80, comma 5, lett. h);

4.14) mancata presentazione della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero mancata autocertificazione della sussistenza del medesimo requisito (art. 80, comma 5, lett. i);

4.15) pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (la circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio) (art. 80, comma 5, lett. l);

4.16) rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, si profili una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, comma 5, lett. m);

Limitatamente alle ipotesi previste al punto 1) (art. 80, comma 1) in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o a i punti da 4.1 a 4.11 (art. 80, comma 5), l'operatore economico o un subappaltatore è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti (art. 80, comma 7). Se la stazione appaltante ritiene che le misure adottate sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico (art. 80, comma 8).

S'intendono richiamate integralmente le disposizioni di cui all'art. 80, commi 10, 10-bis e 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

In ogni caso le cause di esclusione previste non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992 n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento (art. 80, comma 11 cit.).

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara ai sensi della lettera d) fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia (art. 80, comma 12 cit.).

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 45, comma 2, lettera d) e 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016 i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi medesimi.

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi stabili ai sensi dell'articolo 45 lettera c), del D.Lgs.50/2016, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 edel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni e consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettera b) D.Lgs. 50/2016 i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre, che devono essere espressamente indicati secondo quanto previsto dal presente Disciplinare.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario avviene attraverso l'utilizzo della banca dati AVCPass istituita presso l'A.N.AC. fino alla costituzione della Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Il Dichiarante prende atto che l'Allegato "Istanza" è stato predisposto dalla Amministrazione in applicazione alla decisione 16/2014 dell'Adunanza Plenaria e, quindi, non richiede l'indicazione nominativa di "Tutti i soggetti muniti di poteri rappresentativi dell'impresa". Il Dichiarante è consapevole che in sede di verifica delle dichiarazioni sostitutive rese con la sottoscrizione dell'allegato modulo, dovranno essere individuati e soggetti a verifica tutti i soggetti dotati di potere di rappresentanza, che sono, oltre a quelli nominativamente indicati dall'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tutti gli altri soggetti che rientrano nella nozione di "Amministratore di fatto" (*di cui l'art. 2639 del c.c.*), secondo l'interpretazione giurisprudenziale; quindi anche i Procuratori Generali e Speciali.

8.2 Requisiti di idoneità professionale

1. in caso di professionisti singoli o associati:
 - essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura;
 - essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto;
2. (in caso di società di professionisti e società di ingegneria) essere in possesso di Organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità (in svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità - in particolare soci, gli amministratori, i dipendenti, i consulenti, su base annua muniti di partita IVA che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA), con l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità;
3. (in caso di società di ingegneria) oltre a quanto previsto dal precedente punto, disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni. Il Direttore Tecnico deve essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società e deve essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto;
4. (in caso di raggruppamenti temporanei) ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del Codice dei contratti pubblici, è obbligatoria la **presenza di almeno un giovane professionista**, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista.

Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere:

- un libero professionista singolo o associato;
- con riferimento alle società di professionisti o società di ingegneria, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato

- membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti di cui sopra;
5. (in caso di consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE), essere in possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 2 e 3 ed essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura;
 6. (in caso di società di professionisti, società di ingegneria e consorzi stabili) oltre a quanto previsto nei precedenti punti, essere iscritti al registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Provincia in cui il concorrente ha sede, per il tipo di attività corrispondente all'oggetto del servizio appaltando. In caso di cooperative o consorzi di cooperative, anche l'iscrizione ai sensi del

D.M. 23 giugno 2004 all'Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico); in caso di cooperative sociali, anche l'iscrizione all'Albo regionale;

8.3 Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

Ai partecipanti non sono richiesti i requisiti speciali di cui all'art.83 del codice, come declinati a seguire, che dovranno essere dimostrati, pena lo scorrimento della graduatoria ai fini dell'affidamento susseguente, esclusivamente dal vincitore prima della procedura negoziata finalizzata all'affidamento dei livelli successivi di progettazione e degli eventuali altri servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria, anche attraverso l'istituto dell'avvalimento o la costituzione di un raggruppamento temporaneo.

8.3.1 Requisiti di capacità economico-finanziaria

Il vincitore del concorso dovrà dimostrare un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali, in linea con quanto disposto dall'art. 83 comma 4, lettera c) del Codice. In particolare, il vincitore dovrà presentare, una copia, anche autocertificata ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.P.R. 403/98 e dell'art.19 del D.P.R. 445/2000, della propria polizza professionale con massimale non inferiore a € 40.000,00.

8.3.2 Requisiti di capacità di capacità tecnico-professionale

aver espletato negli ultimi dieci anni, decorrenti dalla data di pubblicazione del Bando, servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv), del Codice dei contratti pubblici, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare (servizi cd. analoghi), individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale delle opere a cui si riferiscono i servizi espletati almeno pari, per ogni classe e categoria, all'importo stimato, quale riportato nella tabella che segue, dei lavori cui si riferisce la prestazione. *[ai sensi dell'art. 8 del DM 17-6-2016 "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera"; pertanto, nell'ambito della medesima categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare]*

8.4 Avvalimento

E' ammesso l'avvalimento, ai sensi dell'art. 89 del Codice dei contratti pubblici, dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, con la precisazione che, ai sensi dell'art. 89, comma 1, secondoperiodo, del medesimo Codice, per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i

servizi per cui tali capacità sono richieste.

8.5 Sopralluogo

Ai fini della partecipazione concorso NON È PREVISTO IL RILASCIO DI ALCUNA ATTESTAZIONE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI.

9. Criteri di valutazione

L'affidamento avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 co. 2 e 7 del D.Lgs. 50/2016, valutata sulla base dei criteri qualitativi di seguito riportati.

Tale offerta è individuata sulla base degli elementi di valutazione qualitativi (proposta progettuale-PFTE – criteri 1, 2 e 3) – per un massimo di 100, come specificati in dettaglio nel presente articolo.

Si rappresenta che i punteggi attribuiti, secondo le modalità di seguito riportate, non saranno oggetto di alcun tipo di riparametrazione. E' collocato primo in classifica il concorrente che ha ottenuto il punteggio maggiore, secondo quanto in questa sede specificato.

La valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i] \text{ dove:}$$

C(a) = indice di valutazione della proposta progettuale (a), espresso fino alla seconda cifra decimale, arrotondata d'ufficio all'unità superiore qualora la terza cifra sia pari o superiore a cinque, ovvero, all'unità inferiore laddove la terza cifra sia inferiore a cinque;

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i)[criterio];

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra zero ed uno; \sum_n = sommatoria.

Si precisa che i coefficienti *V(a)_i*, variabili tra zero ed uno, attraverso i quali si procede alla determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sono determinati nel seguente modo: per ciascun criterio i coefficienti attribuiti ai concorrenti sono pari alla media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, che ogni commissario attribuisce discrezionalmente, in sedute riservate, alle proposte progettuali presentate.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI		
1	Qualità dell'idea progettuale con riferimento all'inserimento ambientale, paesaggistico ed antropico – coerenza con obiettivi e requisiti esplicitati nel DIP	Max punti 30
2	Qualità architettonica: qualità dell'impatto dell'idea progettuale sullo stato esistente e qualità della scelta dei materiali	Max punti 60
3	Presenza e livello di approfondimento del documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP)	Max punti 10
TOTALE		PUNTI 100

Con riferimento al punteggio relativo ai richiamati elementi di valutazione, aventi **tutti natura qualitativa e suscettibili di valutazione discrezionale**, ciascun membro della Commissione giudicatrice attribuisce un coefficiente compreso tra 0 e 1 stabilito nel modo seguente:

Giudizio	coefficiente
ottimo	da 0,71 fino a 1,00
buono	da 0,61 fino a 0,70
sufficiente	da 0,50 fino a 0,60
insufficiente	da 0,31 fino a 0,49
molto insufficiente	da 0,00 fino a 0,30

In particolare:

- a. È da intendersi **MOLTO INSUFFICIENTE**, in relazione al singolo elemento di valutazione, una offerta che non formuli proposta alcuna o risulti non conforme a quanto prescritto dal presente Bando ovvero sia connotata da estrema genericità ed approssimazione;
- b. È da intendersi **INSUFFICIENTE**, in relazione al singolo elemento di valutazione, una offerta che risulti incompleta, cioè evidenzi un scarso riscontro di quanto previsto caratterizzata da proposte poco strutturate e poco sviluppate.
- c. È da intendersi **SUFFICIENTE**, in relazione al singolo elemento di valutazione, una offerta che risulti conforme, completa e coerente con gli obiettivi, dove i riferimenti espressi evidenziano attinenza con il tema oggetto di valutazione e degli obiettivi da raggiungere senza però adeguati approfondimenti o quando la proposta non soddisfa compiutamente quanto richiesto dal criterio di valutazione.
- d. È da intendersi **BUONA**, in relazione al singolo elemento di valutazione, una offerta che

si connoti come conforme, completa e coerente con gli obiettivi, dove i riferimenti espressi chiariscono con evidenza che la proposta ha correttamente inteso le prospettive connesse con l'intervento, dimostrando appropriata conoscenza del tema proposto e il soddisfacimento degli obiettivi nello specifico perseguiti.

- e. È da intendersi **OTTIMA**, in relazione al singolo elemento di valutazione, una offerta che risulti conforme, completa e coerente con gli obiettivi, capace di dimostrare in tutta evidenza che quanto individuato e proposto coincide nella forma e nella sostanza con le migliori prospettive auspicabili per la realizzazione dell'intervento, oltre a soddisfare completamente il contenuto del requisito oggetto di valutazione specificatamente in relazione con i principi progettuali e gli obiettivi dell'Amministrazione, mostrando inoltre una specifica ed approfondita conoscenza ed esperienza su quanto progettato e proposto.

Per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa i punteggi saranno calcolati, secondo quanto anzidetto, fino alla seconda cifra decimale, arrotondata d'ufficio all'unità superiore qualora la terza cifra sia pari o superiore a cinque, ovvero, all'unità inferiore laddove la terza cifra sia inferiore a cinque.

10. Termini e modalità di presentazione delle proposte progettuali

Per partecipare al concorso gli operatori economici, a pena di esclusione, devono inviare la propria proposta progettuale, tramite piattaforma telematica MEPA accessibile al seguente indirizzo internet <https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/> entro i termini previsti dai documenti di gara, secondo la procedura specificata in dettaglio nell'Allegato "Istruzioni tecniche per la corretta compilazione dell'offerta sul portale gare telematiche".

I documenti di gara sono altresì disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: <https://www.comune.trevignanoromano.rm.it>.

Per partecipare alla presente procedura telematica è indispensabile la previa registrazione al Portale richiamato.

Nota: I concorrenti accettano che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara saranno inoltrate tramite piattaforma dedicata.

Non saranno prese in considerazione le offerte telematiche che – pur se inviate entro il termine di scadenza previsto nel Bando di gara - non pervengano entro il suddetto termine, ancorché aggiuntive o sostitutive di altra offerta telematica pervenuta nei termini.

Per tutte le scadenze temporali relative alle procedure di gara telematiche, l'unico calendario e l'unico orario di riferimento sono quelli di ricezione sul server della piattaforma telematica MEPA. Qualora, entro il termine previsto dal Bando di gara, una stessa ditta invii più offerte, sarà presa in considerazione ai fini della presente procedura solo l'ultima offerta pervenuta, che verrà considerata sostitutiva di ogni altra offerta precedente.

Le offerte telematiche incomplete, condizionate o comunque non conformi alle indicazioni del Bando di gara, degli allegati saranno escluse.

La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e

trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte: si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare il procedimento di caricamento (*upload*) e trasmissione della propria offerta con sufficiente anticipo rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'operatore economico esonera la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Portale. La stazione appaltante si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Portale.

In particolare, qualora, durante il termine fissato per la presentazione delle domande/offerte, il Portale segnali il verificarsi di gravi anomalie, la Stazione Appaltante valuterà – in relazione al tipo ed alla durata dell'anomalia evidenziata - la necessità di sospendere la procedura di gara.

Il Portale Gare Telematiche adotta come limite il secondo 00: pertanto – in relazione agli orari indicati nel bando di gara – anche se i secondi non sono indicati si intenderanno sempre pari a 00.

Istruzioni per la presentazione dell'offerta telematica in caso di RTI e Consorzi.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio occorre inviare un'unica offerta telematica. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi ai sensi dell'articolo 48 co.8 del D.lgs.n.50/2016, l'offerta telematica deve essere presentata, esclusivamente attraverso il Portale, dal legale rappresentante dell'impresa che assume il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegata da parte delle altre imprese del raggruppamento/consorzio.

In caso di raggruppamenti già costituiti ai sensi dell'articolo 48 del d.lgs. 50/16 e di consorzi costituiti ai sensi dell'art. 45 co 2 lettere b) e c) ed e) del d.lgs. 50/16, l'offerta telematica deve essere presentata esclusivamente attraverso il Portale dal legale rappresentante dell'ATI o consorzio. L'offerta telematica deve essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa legittimata a presentare l'offerta, come sopra individuato, utilizzando, a pena di esclusione, esclusivamente l'accesso al Portale tramite la terna di valori che identifica tale impresa. Si rinvia per ogni altro aspetto di carattere tecnico a quanto specificato nell'Allegato "Istruzioni tecniche per la corretta compilazione dell'offerta sul portale gare telematiche".

A - BUSTA DOCUMENTAZIONE

Nella busta "**Documentazione amministrativa**" devono essere contenuti i seguenti documenti:

- 1) **ISTANZA DI PARTECIPAZIONE** al concorso, redatta in lingua italiana, compilando

l'apposito modulo allegato predisposto (**i moduli sono di due tipi: uno per i soggetti che si presentano in forma singola "All. 1A" ed uno per i soggetti che si presentano in forma plurisoggettiva "All. 1B"**), o comunque in modo strettamente conforme allo stesso ovvero, in alternativa, presentando il documento di gara unico europeo (DGUE) redatto in conformità al modello formulario approvato con Regolamento di esecuzione della Commissione Europea 2016/7 del 05/01/2016, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Tale dichiarazione dovrà essere **sottoscritta digitalmente** dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente (in tale ultimo caso va prodotta copia della relativa procura) ed essere corredata da tutte le dichiarazioni sostitutive necessarie, rese ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii; tali dichiarazioni, per ciascun operatore economico, **possono essere rese dal legale rappresentante, oltre che per sé, anche in relazione alle posizioni di tutti i soggetti riportati nella dichiarazione stessa, che dovranno essere nominativamente elencati.**

- Nell'ipotesi in cui partecipino **raggruppamenti temporanei di concorrenti** già costituiti ex art. 45, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero costituendi ex 48, comma 8, del D.Lgs. medesimo, la domanda di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta **digitalmente** - a pena di esclusione - da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i raggruppamenti temporanei medesimi. L'offerta, inoltre, dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, i medesimi operatori economici conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare come mandatario-capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprie dei mandanti.
- Nell'ipotesi in cui partecipino **consorzi ordinari di concorrenti** già costituiti ex art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero costituendi ex 48, comma 8, del D.Lgs. medesimo, la domanda di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta **digitalmente** - a pena di esclusione - da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i consorzi medesimi. L'offerta, inoltre, dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, i medesimi operatori economici conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- Nell'ipotesi in cui partecipino **consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro** costituiti a norma della L. 422/1909 e ss.mm.ii. e del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 e ss.mm.ii. e **consorzi tra imprese artigiane** di cui alla L. 443/85 e ss.mm.ii. ex art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la domanda di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta **digitalmente** - a pena di esclusione - dal consorzio nonché da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;

- Nell'ipotesi in cui partecipino **consorzi stabili** ex art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la domanda di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta **digitalmente** – a pena di esclusione - dal consorzio stabile nonché da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre. Il consorzio concorrente dovrà, quindi, indicare – in sede di offerta – se concorra in nome e per conto proprio o per conto di taluno dei propri consorziati. In tale ultimo caso il consorzio dovrà indicare per quali consorziati il medesimo concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

- 2) **copia in formato elettronico del “PASSOE”** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'A.N.A.C. comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibili presso l'A.N.A.C. oppure, nel caso di mancato rilascio dello stesso in tempo utile per consentire la partecipazione alla presente procedura, dichiarazione di impegno a presentare il PASSOE non appena rilasciato dall'A.N.A.C.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario avviene attraverso l'utilizzo della banca dati AVCPass istituita presso l'A.N.A.C. fino alla costituzione della Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici (art. 81 del D.Lgs. 50/2016). Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Qualora il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art.89 del Codice, andrà allegato anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria fermo restando che, in alternativa, se il sistema AVCPass lo consente, è possibile produrre un unico PassOE contenente i dati della concorrente e dell'ausiliaria (ovvero un PassOE multiplo).

Nell'ipotesi di partecipazione “plurisoggettiva/consorzi lett. b) e c) dell'art.45 del Codice” si precisa, altresì, quanto segue tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate nel disciplinare:

- in caso di partecipazione di RTI, anche già costituiti, andranno allegati i PassOE di tutte le imprese che compongono il raggruppamento ovvero un PassOE multiplo;
- in caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettere b), c) del d.lgs.50/2016, andranno allegati – oltre al PassOE del Consorzio – anche quelli delle consorziate per le quali il consorzio partecipa/esecutrici ovvero un PassOE multiplo;
- in caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettera e) del d.lgs.50/2016, andranno allegati – oltre al PassOE del Consorzio – anche quelli di tutte le consorziate ovvero un PassOE multiplo.

- 3) **PATTO D'INTEGRITÀ in materia di contratti pubblici** (Allegato 2), adottato con Decreto del Sindaco metropolitano n.109 del 15/10/2018, **sottoscritto digitalmente** dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente; in caso di raggruppamenti temporanei, avvalimento e consorzi,

il documento deve essere **sottoscritto digitalmente** secondo le modalità specificamente riportate nella nota n.1 del richiamato allegato.

10.1.1 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

- **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**
 - mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
 - dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**
 - atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
 - dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
- **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**
 - dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**
 - contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
 - dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
 - dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti,**

partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

B - BUSTA TECNICA – PROPOSTA PROGETTUALE

La busta tecnica deve contenere, a pena di esclusione, la proposta progettuale - completa degli allegati obbligatori previsti **ed articolata secondo quanto specificato a seguire:**

- 1) **Relazioni (max 4 pagine A4);**
- 2) **Studio di inserimento urbanistico (vincolistica delle aree interessate all'opera, estratto PRG, estratto CTR e estratto della mappa catastale).**
- 3) **Elaborati grafici quali, a mero titolo esemplificativo, planimetrie dell'opera, rendering, fotoinserimento, sezioni, prospetti, piante e dettagli costruttivi;**
- 4) **Calcolo sommario spesa/Piano economico e finanziario di massima/Quadro economico preliminare di progetto;**
- 5) **Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza.**
- 6) **(Elaborato eventuale) documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP), ai fini della attribuibilità del punteggio di cui al criterio 3 di valutazione indicato nel precedente art.9 del Bando;**
- 7) **eventuali elaborati ulteriori, diversi da quelli previsti ai punti precedenti, reputati dal concorrente funzionali alla valutazione della proposta sulla base dei criteri di valutazione**

indicati nel precedente art.9 del Bando.

Gli elaborati di cui ai precedenti nn. 1, 2, 3, 4 e 5 rivestono carattere obbligatorio e la loro omissione comporta l'esclusione della proposta.

AVVERTENZA: al fine di consentire ai membri della commissione giudicatrice di esaminare i progetti presentati dai candidati in forma anonima, ai sensi dell'art. 155, co.4 del Codice, i files contenuti nella busta tecnica A PENA DI ESCLUSIONE, DEVONO ESSERE ANONIMI e non possono contenere elementi riconoscitivi idonei a ricondurre alla paternità della proposta progettuale.

Ciascuno degli elaborati indicati ai precedenti numeri da 1 a 8 devono avere ciascuno dimensione fino a 40 MB ed estensione .pdf o .rar o .zip (nel caso di cartelle compresse, le stesse devono contenere file pdf).

Il concorrente quindi, con riferimento alla proposta progettuale di cui al presente articolo, dovrà sottoscrivere digitalmente solamente il file denominato "busta tecnica", generato dalla piattaforma stessa e che attesta univocamente il contenuto, in termini di files, caricati a sistema dal concorrente.

11. Modalità di svolgimento della procedura e anonimato nella valutazione

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nel log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche "fisiche". I concorrenti, oltre a poter seguire sul Portale le relative sedute pubbliche telematiche, riceveranno comunicazione sull'avanzamento della procedura di gara sia attraverso il citato Portale, sia sul sito dell'Amministrazione.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale, con esclusione di quelle afferenti la proposta progettuale, possono essere sanate attraverso la procedura di **soccorso istruttorio** di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

In nessun caso il soccorso istruttorio può essere utilizzato per sanare dichiarazioni non veritiere o il mancato possesso, alla data della scadenza del termine della presentazione delle offerte, di requisiti normativamente necessari ai fini della partecipazione alla gara, in attuazione della citata Determinazione ANAC n. 1/2015. Per effetto di quanto sopra e limitatamente alle ipotesi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale rilevata in seduta pubblica, la commissione provvederà a sospendere la seduta di gara e ad assegnare al concorrente un termine perentorio non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o gli elementi necessari, indicandone il contenuto e i soggetti che li devono rendere.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Nella seduta successiva, la commissione procederà all'ammissione dei concorrenti i quali, avvalendosi del soccorso istruttorio, abbiano provveduto entro il termine assegnato a

regolarizzare gli elementi o le dichiarazioni risultate omesse o carenti; in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti invece, si provvederà alla esclusione del concorrente dalla gara, per poi procedere, quindi, a tutti gli ulteriori adempimenti finalizzati alla determinazione del soggetto aggiudicatario.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

- 1) fatta salva l'ipotesi che si debba attivare il soccorso istruttorio secondo quanto disciplinato dianzi, il Presidente del richiamato Seggio di gara, conferma quindi la graduatoria del concorso e redige apposito verbale della seduta.
- 2) Con successiva determina del Responsabile del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio, viene aggiudicato il concorso, approvata la graduatoria finale e formalizzate le eventuali esclusioni.

Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, precederà in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per il criterio di valutazione n.2. Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio per il criterio2, il Seggio di gara procederà alla definizione della graduatoria mediante sorteggio nella medesima seduta.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. È in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione del concorso qualora nessuna offerta risulti idonea in relazione all'oggetto del contratto, o di non stipulare il contratto d'appalto (art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016).

Successivamente, la commissione di gara procederà alla **verifica del possesso**, da parte dell'aggiudicatario, dei **requisiti di carattere generale** nonché dei **requisiti di carattere tecnico-professionale ed economico e finanziario** (artt.36, 80, 81, 83 e 84 del D.Lgs. 50/2016). L'eventuale provvedimento di decadenza dell'aggiudicazione sarà tempestivamente notificato o comunicato al soggetto giuridico interessato che non avrà titolo ad alcun rimborso, indennizzo o pretesa. L'aggiudicazione diventerà efficace successivamente alla positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti (art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016).

12. Chiarimenti, comunicazioni ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 50/2016, accesso agli atti del procedimento

12.1 È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare direttamente attraverso il Portale MEPA, entro il termine indicato sul Portale.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le risposte ai quesiti formulati, inoltre, saranno reperibili nell'area dedicata del Portale.

L'avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all'indirizzo di posta certificata dell'operatore che ha proposto il quesito, così come risultante dai dati presenti sul Portale.

12.2 Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Trattandosi di gara telematica, le comunicazioni relative alla presente procedura di gara, comprese le comunicazioni di esclusione e quelle di cui all'art. 76 del Codice, saranno effettuate agli operatori tramite il Portale.

Ai fini dell'invio delle **comunicazioni di cui all'articolo 76 del D.Lgs. 50/2016**, sarà utilizzata la **posta elettronica certificata**; al concorrente è fatto, quindi, obbligo, attraverso la dichiarazione di cui all'**Allegato 1** del presente Bando di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata - PEC.

Il termine dilatorio di cui all'articolo 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, nonché quello per la proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione, decorrono dalla data di ricezione della comunicazione di cui all'articolo 76, comma 5, lettera a), del decreto da ultimo citato effettuate tramite posta elettronica certificata o strumento analogo.

Il concorrente si impegna a comunicare alla stazione appaltante qualsiasi **variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata** presso lo stesso da utilizzare ai fini dell'invio delle comunicazioni in parola. In caso di mancata comunicazione delle predette intervenute variazioni, si riterranno comunque pienamente valide a tutti gli effetti le comunicazioni effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in sede di gara e il termine dilatorio di cui all'articolo 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, nonché quello per la proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione definitiva, decorreranno comunque dalla data di tali comunicazioni.

12.3 Ai sensi degli artt. 22 e ss. della L.241/1990 e ss.mm.ii. nonché dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016, fermi i divieti e differimenti previsti nel precitato D.Lgs., **l'accesso agli atti del procedimento** in cui sono adottati i provvedimenti oggetto di comunicazione ai sensi dell'art. 76 è consentito, mediante visione ed estrazione di copia, **previa istanza scritta di accesso** (e conseguente provvedimento di ammissione).

L'accesso agli atti del procedimento (referente arch. Roberto Mariotti, tel. 06/999120222), può essere effettuato tramite Pec protocollo.trevignanoromano@legalmail.it

La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità della dichiarazione di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d'ora che in caso di accesso cd difensivo, lo stesso verrà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza o di segretezza tecnico/commerciale. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 184/2006.

12.4 Tutte controversie eventualmente insorgenti tra le parti in merito alla procedura di gara saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma.

La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara, o di prorogarne la data di svolgimento, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.

12.5 Subappalto

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8 del Codice. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

13. Autorizzazione al trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si informano i concorrenti che i dati raccolti sono utilizzati esclusivamente per il perfezionamento della presente procedura, per l'attuazione dei rapporti contrattuali con l'aggiudicatario, per gli adempimenti contabili e fiscali.

I dati possono essere trattati sia in forma cartacea sia in forma elettronica nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, riservatezza e nel rispetto di tutte le misure di sicurezza prescritte.

I dati personali raccolti possono essere comunicati a Enti o Istituzioni in adempimento di quanto prescritto dalla normativa.

I dati giudiziari sono trattati ai sensi dell'autorizzazione n. 7/2013 recante "Autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici" del Garante della Protezione dei Dati Personali.

I dati raccolti sono soggetti alle forme di pubblicità prescritte dalle vigenti norme in materia di procedimenti amministrativi e di contratti pubblici.

Il conferimento dei dati ha carattere obbligatorio per la partecipazione alla presente procedura. La mancanza o l'incompletezza dei dati non consente di dar corso alla presente procedura e non consente l'ammissione del concorrente alla stessa.

Il **trattamento dei dati personali** avverrà in conformità a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679. Si precisa che:

- a. i dati conferiti verranno trattati con o senza l'ausilio di mezzi elettronici dal personale all'uopo incaricato della stazione appaltante;
- b. il trattamento dei dati sarà finalizzato all'espletamento della procedura per l'affidamento di appalti nonché per eventuali finalità statistiche;
- c. il titolare del trattamento è il Sindaco Claudia Maciucchi;
- d. il responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio arch. Roberto Mariotti

Il legale rappresentante dell'impresa concorrente, sottoscrivendo l'istanza di ammissione allegata al presente Bando, fornisce altresì il proprio consenso al trattamento dei dati comunicati, limitatamente alle finalità dinanzi specificate.

14. Informazioni complementari

- a) L'Amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenisse una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente, a proprio insindacabile giudizio. Si riserva, altresì, per qualsiasi causa legittima, di non procedere all'aggiudicazione o di annullare la gara, senza che i concorrenti possano pretendere nulla a qualsiasi titolo. Non sono previsti rimborsi, risarcimenti, compensi o indennizzi per la presentazione delle offerte.
- b) L'Amministrazione si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95,

comma 12, del D.lgs. 50/2016.

- c) Ai sensi del D.L. n.76/2020, il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo dell'art. 1, co. 1 del citato decreto, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dello stesso o di risoluzione del contratto per inadempimento.
- d) **Il concorrente, attraverso le dichiarazioni di cui all'Istanza di partecipazione (Allegato 1) dichiara di ben conoscere ed accettare tutto quanto previsto dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021/2023**, approvato con Deliberazione n.3/2021 del Consiglio della Città metropolitana e accessibile al seguente link: <https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/corruzione/piano-triennale-prevenzione-della-corruzione-p-t-p-c/>
- e) Ai sensi dell'art.83-bis del D.lgs. n.159/2011, come introdotto dal D.L. n.76/2020, costituisce causa di esclusione o di risoluzione del contratto il mancato rispetto dei protocolli di legalità.
- f) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 209 del D.lgs. 50/2016, si rende noto che il contratto non contiene la clausola compromissoria.
- g) L'Amministrazione si riserva la facoltà di recesso unilaterale dal contratto, ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. Nel caso di recesso unilaterale dell'Amministrazione, trova applicazione l'art. 109 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
- h) Il contratto è stipulato mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'Amministrazione.
- i) Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
- j) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
- k) il soggetto aggiudicatario sarà tenuto ad adempiere agli **obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari** di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.;
- l) il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
- m) Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogniqualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del

c.p. nonché artt. 318, 319, 319 quater e 322 del c.p. in relazione a condotte poste in essere in qualunque fase della procedura di affidamento ed esecuzione del presente contratto.

- n) L'Amministrazione si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.
- o) Nei casi di cui ai punti precedenti, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.
- p) A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra l'Ente e l'impresa aggiudicataria, ovvero per l'applicazione delle misure di cui all'art. 32 del decreto legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014.
- q) ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni [...] non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".
- r) eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti di natura procedurale, amministrativa e tecnica sono da inoltrarsi al Settore Pianificazione e Gestione del Territorio (referente arch. Roberto Mariotti 06/999120222) a mezzo posta elettronica ordinaria ai seguenti indirizzi: lavoripubblici@comune.trevignanoromano.rm.it. Le richieste sono riscontrate, e, se di interesse generale, sono pubblicate in forma anonima sul Portale e sul sito Internet.

15. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario avviene attraverso l'utilizzo della banca dati AVCPass istituita presso l'A.N.AC. fino alla costituzione della Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

16. Calendario del concorso e pubblicazione

Le principali scadenze della procedura del concorso sono le seguenti:

Termine di scadenza per la presentazione delle proposte progettuali: ore 23.59 del
05/02/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
(Arch.Roberto Mariotti)